

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1441-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GARIBALDI)

Comunicata alla Presidenza il 28 aprile 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, concernente integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali

d'iniziativa dei senatori GHERBEZ, BATTELLO e DE SABBATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — La 1^a Commissione ha esaminato, discusso ed accolto, con modificazioni, l'articolo unico del disegno di legge n. 1441, che ha avuto il prescritto parere della Commissione bilancio, e ne propone l'approvazione all'Assemblea.

Obiettivo di tale disegno di legge è quello di garantire, tra l'altro, ai cittadini italiani, perseguitati politici, di cui all'articolo 1 della legge n. 96 del 1955 (così come modificata dalla legge 8 novembre 1956, n. 1317, dalla legge 3 aprile 1961, n. 284, dalla legge 24 aprile 1967, n. 261, e dalla legge n. 932 del 1980) cioè perseguitati anteriormente all'8 settembre 1943 e dopo il 7 luglio 1938 per motivi di ordine razziale, che abbiano subito una perdita della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento per l'attività politica contro la dittatura fascista, un assegno vitalizio di benemerenzza pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; inoltre, agli stessi soggetti (articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932), se in età pensionabile o invalidi a proficuo lavoro, un assegno vitalizio di benemerenzza, reversibile, pari al minimo della pensione INPS; assegno riconosciuto ai familiari di coloro i quali, deceduti prima della legge n. 932, ne avessero diritto.

In sostanza, con la legge del 1955, ai cittadini italiani perseguitati politici in determinati periodi e circostanze, è stato corrisposto un assegno vitalizio secondo la disciplina della pensionistica di guerra (legge n. 648 del 1950) se, in conseguenza delle medesime circostanze, hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 30 per cento; così ai familiari degli stessi perseguitati morti nelle stesse circostanze; ulteriori « agevolazioni » sono di natura concorsuale, di carriera, amministrativa e varie. Con la legge n. 284 del 1961 sono state introdotte agevolazioni contributive a fini pensionistici INPS ed altre procedurali e formali. Con la legge n. 261 del 1967, tra

l'altro, fu ridelimitato il periodo di operatività « finale » della legge n. 96 del 1955 (8 settembre 1943) e venne introdotto l'assegno pari al minimo INPS per coloro che, perseguitati come sopra detto, avessero raggiunto l'età pensionabile e non fruissero di altra pensione o assegno a carico dello Stato. Con la legge n. 932 del 1980 sono stati introdotti gli ulteriori benefici così come più sopra riportato.

I presentatori del disegno di legge n. 1441 affermano, nella loro relazione, come la Commissione per le provvidenze a favore dei perseguitati politici (articoli 8 della legge n. 96 del 1955 e 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317) preposta ad esaminare le richieste dei benefici di legge abbia concesso « nei pochi casi che le si sono presentati dal 1981 ad oggi... l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge n. 932 del 22 dicembre 1980, anche a quei soggetti che, cittadini italiani all'epoca delle persecuzioni, hanno acquisito successivamente, per motivi vari, una cittadinanza straniera », talchè era parso al relatore che l'articolo unico risultasse del tutto ultroneo. Nè sembrava giustificato dal fatto che l'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, pur previsto per i cittadini italiani (così come nella legge n. 96 del 1955) deportati nei campi di sterminio nazisti, sarebbe stato negato — a seguito di un parere, peraltro non conosciuto, del Consiglio di Stato — a coloro che avevano acquisito altra cittadinanza.

Tuttavia, ad avviso dei presentatori, che hanno illustrato e sostenuto in Commissione il disegno di legge n. 1441, l'esplicitazione o interpretazione di cui all'articolo unico si rende necessaria ad evitare che la « corretta applicazione », nel senso indicato dal Consiglio di Stato, della legge n. 791 del 1980, relativa ai deportati nei campi di sterminio nazisti, ispirasse un'applicazione limitativa delle norme dettate in favore

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei perseguitati politici, antifascisti e razziali, di cui alla legge, più volte citata, n. 96 del 1955. Al riguardo, è da tenere presente che il Senato, recentissimamente, in sede di esame di disegni di legge recanti modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (v. atti Senato nn. 80, 141, 323, 656, 680, 705, 943, 1145, 1150, 1308) ha, fra l'altro, precisato che il requisito della cittadinanza italiana, ai fini del conseguimento dei benefici (assegno vitalizio) di cui all'articolo 1 della legge n. 791 del 1980, deve essere posseduto sia all'epoca della deportazione che all'epoca della domanda; e che l'acquisto della cittadinanza straniera comporta in ogni caso la perdita dell'assegno.

In effetti, va osservato come il titolo della legge n. 96 del 1955 qualificasse i soggetti destinatari della legge « perseguitati politici e razziali » mentre i titoli delle leggi modificative successive (nn. 1317 del 1956, 284 del 1961 e 261 del 1967) parlano di « perseguitati politici e razziali italiani »; infine nella legge n. 932 del 1980, ulteriormente modificativa della legislazione in ar-

gomento, cui rinvia il disegno di legge in esame, si parla di « perseguitati politici antifascisti e razziali », così identificati in quanto tali e senza ulteriori aggettivazioni. Talchè sembrerebbe pacifico doversi riferire ai perseguitati politici e razziali cittadini italiani, al momento delle persecuzioni, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta all'atto del perfezionarsi delle condizioni volute dalla legislazione specifica per ottenere i benefici dalla stessa preordinati.

La Commissione ha tuttavia ritenuto di portare al giudizio dell'Assemblea il disegno di legge in esame affinché, in questa sede, venga rimosso ogni possibile dubbio, in ordine ai soggetti interessati alla legislazione a favore dei perseguitati politici antifascisti.

La soppressione delle parole « già residenti entro i confini stabiliti dal trattato di pace di Rapallo » si rende necessaria, ad avviso della Commissione, per evitare eventuali ingiustificabili diversità di trattamento di medesime situazioni verificatesi in luoghi diversi.

GARIBALDI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore COLELLA)

19 marzo 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, in quanto si tratta di una mera interpretazione autentica della legge n. 932 del 1980, che ha sempre avuto applicazione da parte dell'Amministrazione — contrariamente alla legge n. 791 del 1980 — nei termini proposti dal disegno di legge, il quale pertanto non dà luogo ad oneri aggiuntivi.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GHERBEZ ED ALTRI

Articolo unico.

Hanno diritto all'assegno previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, coloro che all'epoca delle persecuzioni, di cui allo stesso articolo, erano cittadini italiani, già residenti entro i confini stabiliti dal Trattato di pace di Rapallo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Hanno diritto all'assegno previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, coloro che all'epoca delle persecuzioni, di cui allo stesso articolo, erano cittadini italiani.